

CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN CODICE DELLA STRADA IN ESTRATTO

30 aprile 1992, il Decreto Legislativo n. 285 è il Nuovo Codice della Strada che abroga tutte le norme sulla circolazione stradale, pertanto, è abrogata anche la Legge 336/91. Nel Nuovo Codice della Strada sono reinseriti tutti gli articoli contenuti nella Legge 336/91 che regolano la libera circolazione e sosta autocaravan. I nuovi articoli che regolano la circolazione e sosta delle autocaravan e del turismo itinerante delle caravan diventano gli articoli 7, 54, 56, 125 e 185 del Codice della Strada e articolo 378 poi modificato con l'articolo 214 del D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Articolo 7.

Estratto: lettera h: i Comuni istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185.

Articolo 54. Autoveicoli.

Estratto: Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: .. lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Articolo 56. Rimorchi.

Estratto: I rimorchi si distinguono in: lettera e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.

Articolo 185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.